N. 651/2016 R.E.

# TRIBUNALE DI GENOVA
## Sezione VII - Fallimenti e Esecuzioni

VERBALE DI UDIENZA

OGGI 3/7/18 ALLE H. 10.00 INNANZI AL G.E. Bandini

SONO COMPARSI:

L'AVV. BIANCA PAOLETTI IN SOST. AVV. MUCCIOLI PER BCC BANCA SPA.

Chiede l'applicazione dell'art. 41 D.Ivo 385/93

L'AVV. DOTT. CHIODO PER AG. ENTRATE E RISCOSSIONI

L'AVV. _____ PER _____

L'AVV. _____ PER _____

L'AVV. _____ PER _____

L'AVV. _____ PER _____

L'AVV. _____ PER _____

L'AVV. _____ PER _____

L'AVV. _____ PER _____

L'AVV. _____ PER _____

L'AVV. PAOLETTI IN SOST.-AVV. MUCCIOLI CHIEDE DISPORSI LA VENDITA PER IL CREDITORE PROCEDENTE E INTERVENUTO BCC BANCA SPA. E CHIEDE FISSARSI UDIENZA EX ART. 499 CPC STANTE IL DEPOSITO TELEMATICO DELL'INTERVENTO EX ART. 499 CPC C 2

IL G.E.

PROVVEDE COME DA ORDINANZA CHE VIENE ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE E CONCEDE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 D.Ivo 385/93

Il G.E.

R.E. 651/2016

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

SEZIONE VII ESECUZIONI

ORDINANZA EX ARTT. 569 e 591 bis C.P.C.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. Bosio, visti gli atti ed i documenti della procedura, sentite le parti intervenute all'odierna udienza;

rilevato che non è stata chiesta la vendita diretta da parte del giudice;

rilevato che i creditori hanno chiesto di procedersi alla vendita e circa la pubblicità, in aggiunta all'inserimento sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", se sarà operativo al momento della vendita, hanno chiesto:

O-di fare la pubblicità solo su siti internet gestiti direttamente dal creditore (con conseguente fondo spese di € 200,00)

X-di fare la pubblicità solo su siti internet www.astegiudiziarie.it, ,CAMBIO CASA.it, Genova .oggi notizie.it, e sui siti gestiti dalla A Manzoni & C S.p.A., ossia www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it (con conseguente fondo spese di € 850,00)

O-di fare la pubblicità oltre che su siti internet anche sul quotidiano il Secolo XIX (con conseguente fondo spese di € 1.900,00)

O-di fare la pubblicità oltre che su siti internet anche sul quotidiano La Repubblica (con conseguente fondo spese di € 1.2000,00)

O-di fare la pubblicità oltre che su siti internet anche sui quotidiani il Secolo XIX e La Repubblica (con conseguente fondo spese di € 2.800,00)

Rilevato altresì che il creditore ha chiesto l'esecuzione delle seguenti forme di pubblicità aggiuntiva:

O-di fare pubblicità porta a porta nel vicinato con comunicazione da mettere nella cassetta delle lettere a cura di astegiudiziarie.it (incremento del fondo spese di € 680.00)

O-di fare, tenuto conto dell'elevato valore del bene messo in vendita, un video tour dell'immobile incremento del fondo spese di € 1.000,00)

DELEGA

Il compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis cpc per la durata di due anni e sei mesi

Dott.ssa Anna Maria Fiocchi

Assegna al DELEGATO a titolo di **fondo spese** la somma di € 800,00 a carico del creditore procedente.

Ordina al custode in caso di mancato versamento del fondo spese entro 45 giorni di segnalare il mancato versamento al Giudice per ogni opportuno provvedimento.

DISPONE

-che **il delegato provveda ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti nel fascicolo dell'esecuzione, che rimarrà' depositato presso la Cancelleria del Tribunale.**

-che non essendoci i presupposti di cui all'art. 503 c.p.c. si provveda alla sola vendita senza incanto;

-che il prezzo di vendita è di Euro di seguito e nella pubblicità deve essere specificato che non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto a tale prezzo ; le offerte valide inferiori al prezzo saranno prese in considerazione solo se il delegato ritiene che ad una vendita successiva non si potrà ottenere un prezzo superiore;

in caso di più offerte, sia pari o superiori al prezzo base sia inferiori al prezzo base ma non oltre di un quarto, si terrà in ogni caso la gara fra tutti gli offerenti partendo dall'offerta più alta;

-che il delegato deve provvedere almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita alla pubblicità sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" se sarà operativo al momento della vendita, ed alla pubblicità nella forma scelta dai creditori procedenti come sopra riportato; **nella pubblicità si deve segnalare che il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari;**

-che il termine per il pagamento del residuo prezzo debba essere entro i 60 giorni dall'aggiudicazione;

-che solo per le vendite con prezzo base superiore ad Euro 500.000 possa essere previsto nel bando un pagamento rateale in due tranche del 50% del prezzo l'una, la prima a 60 giorni e la seconda a 120 giorni dall'aggiudicazione;

-che il ricavato della vendita venga versato su un **conto corrente** aperto presso la **banca** : BNL;

-che le offerte vengano presentate presso lo studio del delegato e vengano esaminate, immediatamente dopo l'apertura delle buste, presso questo Palazzo di Giustizia - piano III, aula 46. Negli stessi locali verranno tenuti pure la gara tra gli offerenti e l'eventuale incanto;

-che il delegato rediga semestralmente una relazione sullo stato delle operazioni delegate, invitandolo ad inviare gli atti delegati e la relazione semestrale anche per via telematica con firma digitale;

-che, immediatamente dopo l'aggiudicazione, il delegato predisponga la **bozza dell'ordine di liberazione** sottoponendola al GE per la firma .

Ricorda al delegato che in base all'ordine di servizio del Presidente **deve segnalare al perito** l'avvenuta vendita ed il prezzo di aggiudicazione.

Dispone che il delegato in caso di vendita deserta

- comunichi, immediatamente dopo, l'esito negativo della vendita con deposito di relazione ("relazione di vendita deserta") in Cancelleria con apposizione di firma digitale ed utilizzazione del sistema del Processo civile telematico ;

- proceda senza necessità di ulteriori autorizzazioni a nuova vendita con ribasso del prezzo a norma di legge del 25%, fissando la data di vendita non oltre tre mesi (escluso agosto dal computo) dalla data della precedente. Il delegato è autorizzato sin d'ora a richiedere al creditore sopra indicato, senza ulteriore autorizzazione, integrazione del fondo spese, da versarsi nel termine di 45 gg. dalla richiesta, nella misura ritenuta necessaria; dopo il quarto tentativo di vendita la riduzione del prezzo deve essere del 50%;

- ricorda al delegato di attenersi alla nuova normativa di cui al D.L. 83 del 27/6/2015 e succ.mod.

**Nomina custode dell'immobile il DELEGATO / CONFERMA SOVEMO, con i seguenti compiti:**

- a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione, incassando, se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti;

- intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento dei beni, laddove esistenti;

- accompagnare eventuali interessati all'acquisto a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela **per evitare un contatto tra i medesimi**;

- fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene, inserendo nelle pubblicità commerciali il proprio recapito telefonico

- redigere sintetico verbale della visita all'immobile che deve rimanere segretato presso il custode fino all'aggiudicazione e poi depositato insieme all'incartamento del decreto di trasferimento

- provvedere a dare esecuzione all'ordine di liberazione del bene ai sensi del nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. con le seguenti modalità:

--il custode può eseguire direttamente l'ordine di sgombero perché il nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. prevede l'attuazione da parte del custode senza le forme di cui all'art. 605 c.p.c.;

--non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva all'ordine di liberazione;

--le notifiche di tutti gli atti ed i documenti di cui all'art. 560 c.p.c. devono essere eseguite tramite ufficiale giudiziario;

--insieme all'ordine di liberazione deve essere notificato il precetto; non deve essere dato un termine superiore ai trenta giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione per il rilascio dell'immobile da parte degli occupanti;

--non è necessario un primo accesso ma vi sarà un unico accesso con la forza pubblica per la liberazione dell'immobile; il custode potrà avvalersi di uno o più ausiliari (fabbro, medico, veterinario) da lui stesso nominati; non è necessaria la presenza all'accesso di un ufficiale giudiziario o di un cancelliere salvo che per le particolarità del caso il delegato la ritenga necessaria;

-l'intimazione al ritiro dei beni mobili rimasti nell'immobile liberato entro 30 giorni se l'esecutato non è presente deve avvenire con notifica tramite ufficiale giudiziario.

**Manda alla Cancelleria di avvisare il delegato ed il custode del conferimento del presente incarico.**

Dispone che il predetto creditore provveda a notificare entro il 2/9/18 il presente provvedimento ai creditori non comparsi di cui all'art.498 c.p.c. NON INTERVENUTI

Genova lì 2/2/2018
Il Giudice dell'esecuzione
Dott.

**IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE**

Visto l' ordine di servizio n. 3/2018 in data 16/2/2018 del Presidente di Sezione

**DISPONE**

che la vendita sia effettuata secondo le modalità "*VENDITA SINCRONA MISTA*";

**DELEGA**

al professionista incaricato della vendita la scelta del *Gestore della Vendita Telematica* tra quelli accreditati ed abilitati in base alle norme vigenti.

Genova 3/7/2018

Il Giudice dell' esecuzione
Dott. Roberto Bonino

IL GIUDICE

VISTO CHE L'IMMOBILE SENZA INDUGIO DESCRITTO DALLA DOTT. BANCA S.P.A. VISTO L'ART. 479 C.P.C. FISSA PER LA COMPARIZIONE DEL DEBITORE E DEL CREDITORE ISTITUENTE AVANTI A SÉ IN DATA DEL 18.9.18 H 10,00 DISPONENDO LA VENDITA DEL BENE PER INCANTO E DI CUI DEL PRESENTE VERBALE DELLE FORME ESECUTIVE ENTRO IL 28.1.19.

GENOVA 3/7/2018

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisa BERTELLONI

IL G.E.